

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2700 del 12/06/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA SOC. COOP. AGR. DI TOANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2778 del 11/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.12503/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr."** - Toano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, n.24159 del 22/05/2019, ai sensi del Regolamento regionale n.3/2017;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr."** avente sede legale in Comune di **Toano – Via Argentina n.2** – Loc. Cavola - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività caseificio e allevamento suini ubicato in Comune di **Toano – Via Argentina n.2** – **Loc. Cavola** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti ARPAE con PG/57851 del 10/04/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 22/05/2019 al PG/80836, in data 29/05/2019 al PG/84882, in data 6/02/2020 al PG/19183 e in data 1/06/2020 al PG/78704;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il parere di conformità urbanistica del Comune di Toano in data 13/06/2019 al PG/93033;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo ne' Monti con atto PG/25436 del 17/02/2020;

Considerato che la ditta ha proposto solo una MTD gestionale relativa allo stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici (paragrafo n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità) si ravvisa la necessità di richiedere come ulteriore misura per il contenimento delle emissioni diffuse l'adozione di una dieta ipoproteica per l'alimentazione dei suini, in quanto tale dieta diminuisce le emissioni di ammoniaca e di azoto escreti, come ripetutamente affermato dalla corrente letteratura in materia;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr."** ubicato nel Comune di **Toano – Via Argentina n.2 – Loc. Cavola**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06-
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Suolo	Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione Unica Ambientale n.prot.65311/332/2014 del 23/12/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3- Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CASEIFICIO SOCIALE DI CAVOLA Soc. Coop. Agr.a"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di attività caseificio e allevamento suini negli impianti ubicati in Comune di **Toano – Via Argentina n.2 – Loc. Cavola**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.14 – SFIATO TERMORETRAZIONE FORMAGGIO PORZIONATO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Settembre 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Settembre 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE AD OLIO COMBUSTIBILE (1927 KW)	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 100 < 500 < 1700	(1)
E2	SFIATO CISTERNA OLIO BTZ	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E3	BRUCIATORE CALDAIA CONDIZIONAMENTO ALIMENTATA A GAS METANO DA 100 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4÷E10	SFIATI SILOS PER CEREALI E MANGIMI	---	----	---	-----	-----	
E11	MULINO E TRASPORTO FARINE	2000	--	45 min/g	Materiale particellare	< 10	(2)
E12	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 146 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E13	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO RIFORNIMENTO MEZZI DA 5000 LT.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E14	SFIATO TERMORETRAZIONE FORMAGGIO PORZIONATO	400	8	8	-----	-----	
ED1	EMISSIONI DIFFUSE DA STABULAZIONE	EMISSIONI DIFFUSE					
ED2	EMISSIONI DIFFUSE DA STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					
ED3	EMISSIONI DIFFUSE DA SPANDIMENTO AGRONOMICHI DI EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONI DIFFUSE					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(2) Per tale emissione visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella centrale termica **E1** olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa;

8) La ditta è tenuta ad adottare per l'alimentazione dei suini una dieta ipoproteica con le seguenti % max. di protidi grezzi:

FASCIA PESO SUINI	30-70 Kg.	70-120 Kg.	120-170 Kg.
% MAX. PROTIDI GREZZI	16,50%	15,00%	13,50%

9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/57851 del 10/04/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 22/05/2019 al PG/80836, in data 29/05/2019 al PG/84882, in data 6/02/2020 al PG/19183 e in data 1/06/2020 al PG/78704.

10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura. regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.

L'azienda svolge presso il sito di via Argentina n.1 comune di Toano, l'attività lavorazione e trasformazione latte e allevamento.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico, in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali costituite, principalmente, da acque di lavaggio delle cisterne, apparecchiature e locali utilizzati per la produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per una portata massima complessiva di circa 65 m³/giorno a cui si aggiungono le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento, ed in specifico gli scarichi domestici provenienti dai servizi igienici e dell'abitazione del custode. Le acque reflue domestiche sono convogliate, assieme alle acque reflue industriali, nell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, previo trattamento con fossa di tipo Imhoff.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato con autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.65311 del 23/12/2015, l'impianto di depurazione è stato modificato e ampliato per far fronte all'aumento dei volumi di reflui da trattare a seguito di un aumento del quantitativo di latte lavorato. L'impianto di depurazione delle acque reflue è del tipo ad ossidazione totale con fanghi attivi. A causa aumento di produzione, per trattare il maggior volume di reflui provenienti dal caseificio, verrà utilizzato uno dei vasconi dei liquami e precisamente quello da 1.206 mc, che verrà impiegato come vasca di digestione aerobica e sedimentazione al posto di quella attuale da 162 mc, che verrà invece impiegata per la raccolta dei fanghi di supero.

Il dimensionamento dell'impianto di depurazione è stato effettuato in base ai quintali di latte lavorato (il caseificio avrà una potenzialità fino a 170.000 q.li di latte annuo) e ai quantitativi di refluo da trattare.

L'impianto di depurazione (dimensionato per 1250 AE) è costituito da:

- *Linea acque*
 - Sollevamento liquami al nuovo depuratore biologico;
 - Comparto di ossidazione biologica tipo SBR in vascone da 1.206 mc;
 - Scarico refluo chiarificato all'attuale pozzetto fiscale di scarico;
 - Comparto di accumulo d'emergenza acque reflue;
- *Linea fanghi*
 - Comparto di accumulo ed ispessimento fanghi di supero.

La vasca dell'attuale depuratore, utilizzata per la raccolta dei fanghi di supero, fungerà anche da vasca di accumulo di emergenza qualora dai lavaggi del caseificio vengano emesse accidentalmente acque reflue particolarmente cariche di inquinanti (siero tal quale, panna, latte, etc). In tale situazione, agendo manualmente su valvole presenti sulla mandata di una pompa di sollevamento, sarà possibile deviare il refluo carico di sostanze inquinanti nella vasca d'accumulo di emergenza, e preservare quindi il processo biologico nel comparto SBR. Il refluo accumulato nel comparto d'emergenza, potrà successivamente essere rimosso tramite autospurgo, oppure, se possibile (concordare tale opportunità con il responsabile delle gestioni), rilanciato in modo graduale e controllato al sollevamento e quindi depurato.

Durante il processo di ispessimento del fango, il surnatante generato verrà reimpresso nell'impianto biologico per mezzo di una nuova tubazione dedicata.

Lo scarico è di tipo continuo per 20 ore al giorno.

Fonte di approvvigionamento idrico è l'acquedotto pubblico.

Lo schema fognario prevede che la rete di raccolta delle acque meteoriche si unisce alla rete fognaria nera a valle idraulica dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali.

La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno che prevedano il trattamento delle acque meteoriche ai sensi della DGR 286/2005.

Il recapito finale è il Rio Pietragrossa, appartenente al Bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. La Ditta deve realizzare l'impianto conformemente alla documentazione presentata. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
2. Lo scarico con incremento dell'attività produttiva potrà essere attivato previa preventiva realizzazione e collaudo dell'impianto di depurazione;
3. La Ditta deve acquisire i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e dei manufatti degli impianti di depurazione, rete fognaria e scarico, ove previsti per legge.
4. Lo scarico, dopo il trattamento con impianto di depurazione, deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06;
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
6. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
7. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificabile, chiaramente predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, di cui dovrà essere mantenuta documentazione cartacea da esibire agli agenti accertatori in caso di richiesta.
9. La Ditta deve provvedere ad una corretta gestione della salamoia prodotta dall'azienda, la quale non può confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06. Le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate secondo le disposizioni del D. Lgs. 152/06.
11. Devono essere effettuati 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri di natura organica caratteristici (COD, BOD5, azoto ammoniacale e solidi sospesi totali), di cui uno riferito a un campione medio composito

prelevato nell'arco delle 3 ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli.

12. Dovrà essere predisposto un segnale di allerta in caso di avaria alle componenti elettriche dell'impianto (pompe e soffianti), che dovrà essere ripetuto all'interno dei locali di lavorazione al fine di un più tempestivo intervento di manutenzione.
13. Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
14. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e si dovrà dare immediata comunicazione ad ARPAE. Pertanto dovrà essere installato a valle dell'impianto o della rete fognaria, idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.

Non si ritiene necessario, vista la modesta portata, l'installazione di uno strumento di misurazione in continuo.

Allegato 3 - Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento, tenuto conto della quota parte ceduta a terzi.
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.

Prescrizioni

1. La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del DPR n.59/2013.
5. Il quantitativo di azoto distribuito sui terreni in disponibilità dell'azienda, deve tenere conto della quota parte oggetto di distribuzione autonoma dei soci. Non si deve superare il limite complessivo di azoto spandibile per ettaro e per anno come disposto dal Regolamento Regionale n.3/2017.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dallo studio previsionale di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione e dei limiti differenziali ai confini aziendali ed al ricettore abitativo analizzato. L'attività aziendale risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti di zona.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.